Comune di Nurri

Provincia Sud Sardegna

Regolamento per la disciplina degli incarichi del personale dipendente

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 in data .21.09.2022 esecutiva dal 21.09.2022

N.B.

L'art. 48 comma 3 del TUEL, dispone: "È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio"

Il presente regolamento è senza dubbio parte del regolamento di organizzazione, pertanto la competenza sull'emanazione è della Giunta, salvo che il Consiglio Comunale abbia dato i "criteri generali" altrimenti è di competenza del Consiglio Comunale.

Indice

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo	3
Articolo 2 - Presupposti per il conferimento	3
Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative	4
Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative	4
Articolo 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative	
Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico - contratto	5
Articolo 7 - Norme procedurali	5
Articolo 8 – incarichi di collaborazione autonoma a propri dipendenti in servizio	5
Articolo 9 – incarichi di collaborazione autonoma a propri dipendenti cessati dal servizio e n quiescenza	
Articolo 10 - Verifica dell'esecuzione e rendicontazione degli esiti dell'incarico -	

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte del comune, degli incarichi di collaborazione autonoma ad esperti e professionisti di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001; dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000

Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e del programma approvato annualmente dal Consiglio Comunale.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa. A tal fine annualmente la Giunta comunale, ad integrazione del presente Regolamento e nel rispetto del programma del Consiglio comunale di cui al comma 2, individua il limite massimo della spesa per incarichi professionali e di collaborazione.

Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico.

Nelle more dell'adozione della deliberazione il tetto di spesa rimane fissato dall'ultima deliberazione adottata.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidati esclusivamente a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita Iva, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

È vietato ricorrere a prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate dal potere di coordinamento dell'Amministrazione.

Restano esclusi gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio dell'Amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione, gli incarichi di progettazione e direzione lavori disciplinati dal codice degli appalti.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento

Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;
- b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Al riguardo, il responsabile del settore conferente, qualora non abbia personale al suo interno in quantità o qualità idoneo, dovrà predisporre un'adeguata relazione, anche su eventuale sollecitazione dell'assessorato competente;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nonché all'articolo 6 in materia di servizi tecnici professionali, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, con specifici avvisi pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione, nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata;
- d) il compenso previsto;
- e) le professionalità richieste;

Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:

- a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente o altri Enti pubblici richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
- b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Settore.

Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo e degli articoli 2 e 3 gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Articolo 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- d) in caso di procedura comparativa andata deserta.

Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico - contratto

L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un contratto nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

Il contratto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- a) della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività;
- b) del luogo di espletamento dell'incarico;
- c) dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
- d) delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali.
- e) del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito.

Articolo 7 - Norme procedurali

Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente competente.

Articolo 8 – incarichi di collaborazione autonoma a propri dipendenti in servizio

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 al personale dipendente non possono essere conferiti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati secondo le disposizioni del presente regolamento.

L'Amministrazione può conferire incarichi di collaborazione autonoma ai propri dipendenti in servizio a tempo indeterminato alle seguenti condizioni:

- a) l'incarico non deve avere ad oggetto compiti o mansioni rientranti nei normali doveri d'ufficio del dipendente o che comunque rientrino fra i compiti dell'ufficio di assegnazione. Non si considera rientrante tra i doveri d'ufficio l'attività di formazione rivolte ad amministratori o ad altri dipendenti dell'Amministrazione comunale non appartenenti al Settore di assegnazione;
- b) la prestazione deve essere effettuata al di fuori del normale orario di lavoro ordinario o straordinario;
- c) il dipendente non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento dell'incarico:
- d) l'incarico deve essere compatibile con il corretto e tempestivo espletamento dei doveri d'ufficio del dipendente;
- e) il dipendente deve possedere la professionalità necessaria per lo svolgimento dell'incarico, valutata sulla base del curriculum professionale e di un eventuale colloquio conoscitivo;
- f) il dipendente, ove necessario, può essere autorizzato all'utilizzo di beni, mezzi ed attrezzature del Comune per lo svolgimento dell'incarico;
- g) l'incarico deve avere ad oggetto attività che non rientrino nella specifica competenza di altri uffici comunali, salva l'impossibilità da parte di quest'ultimo di potervi fare fronte con le risorse a disposizione.

Il compenso corrisposto per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato sulla base delle tariffe professionali vigenti, ove esistenti, ridotte in misura non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà. Per le attività prive di tariffe professionali il compenso è insindacabilmente determinato dall'atto di conferimento dell'incarico sulla base di criteri oggettivi attinenti alla professionalità ed all'impegno richiesti.

Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 gli incarichi di collaborazione autonoma interni sono affidati con provvedimento del Responsabile del settore competente per l'oggetto dell'incarico, previo nulla osta del settore a cui è assegnato il dipendente per le sue mansioni di istituto.

Articolo 9 – incarichi di collaborazione autonoma a propri dipendenti cessati dal servizio e in quiescenza

È fatto divieto di attribuire incarichi onerosi di studio, consulenza, ricerca, dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza fatte salve espresse deroghe previste da disposizioni di legge.

Articolo 10 - Verifica dell'esecuzione e rendicontazione degli esiti dell'incarico – amministrazione trasparente

L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Spetta al responsabile del settore che conferisce l'incarico sia la verifica degli esiti, che la liquidazione del compenso, con le eventuali riduzioni proporzionali disposte nel contratto nel caso di inesatta esecuzione dello stesso. Spetta altresì al responsabile del servizio, fatta salva ogni diversa misura organizzativa decisa in altra sede, ogni forma di comunicazione e rendicontazione agli organi centrali di controllo, compresa la pubblicazione in amministrazione trasparente.